



REGOLAMENTO

Riconoscimento

debiti/crediti formativi accademici

Approvato dal Consiglio Accademico con Delibera n. 05 dell' 8/09/2016 - Verbale n.70

Emanato con decreto del Direttore n. 27 del 13 Settembre 2016

REGOLAMENTO RICONOSCIMENTO DEBITI E CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI

Premessa

- Articolo 1 – Crediti formativi accademici: modalità di acquisizione e richiesta riconoscimento
- Articolo 2 – Debiti formativi: definizione e modalità di attribuzione
- Articolo 3 – Commissione preposta al riconoscimento dei crediti
- Articolo 4 – Commissioni per l'attribuzione di eventuali debiti formativi
- Articolo 5 – Attività per le quali è possibile il riconoscimento dei crediti
- Articolo 6 – Limite massimo del riconoscimento dei crediti

Premessa

Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le norme per il riconoscimento di attività didattiche e/o professionali pregresse o in itinere e per l'attribuzione di eventuali debiti formativi agli studenti iscritti ai corsi di Diploma accademico di primo livello (triennio) e di Diploma accademico di secondo livello (biennio) del Conservatorio.

Articolo 1

Crediti formativi accademici: modalità di acquisizione e richiesta di riconoscimento

1. Oltre ai crediti formativi accademici (per la cui definizione si rimanda all'art. 27 del Regolamento didattico d'Istituto) corrispondenti a ciascuna attività formativa e acquisiti dallo studente secondo le modalità previste dall'art. 28, c. 1, lett. a), b), c), d) del Regolamento didattico d'Istituto, gli studenti possono richiedere a domanda e su presentazione di specifica documentazione il riconoscimento di ulteriori crediti formativi per attività didattiche e/o professionali conformemente a quanto disposto dall'art. 28, cc. 2-5 del Regolamento didattico d'Istituto.
2. La richiesta per il riconoscimento di ulteriori crediti formativi va presentata alla direzione dell'Istituto corredata da idonea documentazione:

Articolo 2

Debiti formativi: definizione e modalità di attribuzione

1. In sede di esame di ammissione le commissioni giudicatrici, in base all'esito delle prove sostenute da ogni candidato e volte ad accertare la verifica delle conoscenze necessarie per l'accesso al corso di studio, hanno facoltà di attribuire (ai sensi del successivo art. 3) eventuali debiti formativi agli studenti, comunque riconosciuti idonei, ma non in possesso, in modo totale o parziale, di tali competenze e conoscenze.
2. Per gli studenti stranieri sarà richiesta la certificazione di conoscenza della lingua prevista dalla normativa in vigore, dal Regolamento generale e dalle disposizioni degli organi accademici dell'Istituto in materia.
3. Agli studenti ammessi con debiti formativi saranno date indicazioni sugli specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso attraverso il superamento di un esame.
4. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito l'Istituto può prevedere l'istituzione di attività formative propedeutiche o indirizzare lo studente alla frequenza di attività già avviate dall'Istituto.
5. Gli studenti ammessi con debiti formativi sono tenuti al versamento di un contributo aggiuntivo nella misura deliberata dal C.d.A.

Articolo 3

Commissione preposta al riconoscimento dei crediti

1. Il Direttore nomina la commissione per il riconoscimento dei crediti, composta da tre membri.
2. Tale commissione opera - ove necessario in relazione alla tipologia di richiesta di riconoscimento crediti da parte dello studente - interagendo con i docenti dei corsi di studio per quali vengono richiesti i crediti, con i responsabili dei Dipartimenti interessati e con uno o più membri in rappresentanza del Consiglio accademico. La commissione si riunisce entro l'inizio dell' Anno accademico.
3. La commissione delibera sulla base dei criteri previsti dall'art. 28 del Regolamento didattico, dal presente Regolamento e sulla base di eventuali altre indicazioni che la commissione ritenga opportuno fissare, anche sentiti i pareri dei docenti dei Corsi di studio, dei responsabili di Dipartimento e del Consiglio Accademico.
4. L'elenco dei riconoscimenti effettuati, nonché i criteri di valutazioni ad essi inerenti, dovranno essere contenuti nel verbale finale che sarà trasmesso tempestivamente alla Segreteria didattica per l'inserimento di detti riconoscimenti nei piani di studio individuali di ogni studente.

Articolo 4

Commissioni per l'attribuzione di eventuali debiti formativi

1. Tutte le commissioni giudicatrici nominate dal Direttore per gli esami di ammissione hanno facoltà di attribuire eventuali debiti formativi in base all'esito delle prove sostenute da ogni candidato.
2. Dette prove dovranno essere formulate e strutturate in maniera tale da garantire parità di giudizio per ogni candidato e permettere la congrua verifica delle competenze e conoscenze adeguate al corso accademico per il quale lo studente è iscritto.
3. Il Direttore potrà pertanto nominare, per le materie in cui ciò sia possibile, una commissione preposta alla elaborazione delle prove d'esame sia per l'accesso ai corsi di Diploma di primo livello, sia per l'accesso ai corsi di Diploma di secondo livello.

Articolo 5

Attività per le quali è possibile il riconoscimento dei crediti

1. È possibile il riconoscimento dei crediti formativi accademici per le seguenti tipologie di attività formative, didattiche e/o professionali pregresse e/o in itinere:
 - a. Attività formative già svolte presso l'Istituto e previste dall'ordinamento didattico del corso di studio prescelto;
 - b. Attività formative già svolte presso l'Istituto, non specificatamente previste o non corrispondenti a insegnamenti attivati nell'ambito dell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto;
 - c. Attività formative già svolte in seguito al conseguimento di un titolo di studio pregresso di pari livello in Italia o all'estero, comunque previste dall'ordinamento didattico del corso di studio prescelto presso l'Istituto;
 - d. Attività formative già svolte in seguito al conseguimento di un titolo di studio pregresso di pari livello in Italia o all'estero, non specificatamente previste o non corrispondenti a insegnamenti attivati nell'ambito dell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto presso l'Istituto;
 - e. e) Attività formative già svolte in altro conservatorio o istituzione di pari grado, in Italia o all'estero, dal quale si è chiesto e ottenuto il trasferimento all' l'Istituto;

- f. Titoli (esami di licenza e/o di compimento) e riconoscimenti di frequenza valutata positivamente nell'ambito dei corsi "ordinamento previgente" acquisiti (sia come studenti interni sia come esterni) presso conservatori e/o istituti musicali pareggiati;
 - g. Riconoscimento dei periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero, sulla base dei programmi di mobilità internazionale o di apposite convenzioni, per le attività formative di cui lo studente ha fatto richiesta, su presentazione della idonea certificazione di valutazione da parte dell'istituto convenzionato;
 - h. Riconoscimento di rilevanti conoscenze e abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
2. Di tutte le dette tipologie di attività lo studente deve produrre idonea documentazione. In particolare le certificazioni delle attività formative pregresse dovranno riportare esatta denominazione, numero di crediti, programma di studio, data e valutazione dell'esame.
 3. In ogni caso il riconoscimento può essere concesso fino e non oltre a concorrenza del numero di crediti della stessa area disciplinare previsto dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa.
 4. I crediti possono essere riconosciuti anche parzialmente, e in tal caso la commissione deve segnalare sul verbale il parziale riconoscimento. I docenti delle discipline parzialmente riconosciute comunicheranno allo studente le attività formative necessarie al conseguimento dei crediti mancanti.
 5. E' altresì possibile riconoscere un esonero parziale o totale alla frequenza per un'attività formativa, fermo restando l'obbligo di sostenere l'esame o le forme di verifica previste.
 6. Nella presa d'atto di riconoscimento dei crediti viene assunta la valutazione conseguita a seguito di esame superato riconosciuto corrispondente. La valutazione viene riportata in trentesimi con l'indicazione dell'eventuale lode. Nei casi in cui l'attività formativa corrispondente presso il Conservatorio non preveda il voto, ma solo un giudizio di idoneità, il riconoscimento viene acquisito senza valutazione.
 7. Relativamente al riconoscimento dei crediti relativi ad attività svolte e concluse da oltre quattro anni dalla data di iscrizione al corso accademico è data facoltà alla commissione di prevedere opportune forme di verifica in merito alla non obsolescenza dei contenuti e delle competenze culturali e professionali di tali attività.

Articolo 6

Limite massimo del riconoscimento dei crediti

1. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un corso di Diploma accademico di primo livello o di secondo livello potranno ottenere, in analogia all'attuale normativa prevista per le università dai decreti attuativi del D.M. 204/2007 varati il 16 marzo 2007, il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate fino al limite massimo di sessanta crediti formativi per il diploma triennale di primo livello e di quaranta crediti formativi per il diploma biennale di secondo livello.
2. Gli studenti che si iscrivono ad un ulteriore corso di Diploma di livello pari ad uno precedente già acquisito, potranno ottenere il riconoscimento dei crediti di tutte le attività già svolte che siano previste e ammesse nei piani di studio di entrambi i corsi.